# COMUNE DI VERZUOLO

#### PROVINCIA DI CUNEO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER

## L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Delib. C.C. n° 20 del 18/05/1994

Integrato con le successive modificazioni come di seguito indicate: Deliberazione Consiglio Comunale nº 47 del 17/10/1994

Deliberazione Consiglio Comunale nº 21 del 19/04/1996

or the testing and the control of th

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art.40, comma 1 del detto D.Lgs: nonchè le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

## ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
  - c) in concessione a ditta iscritta all'Albo dei Concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
- 2. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

## ART. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. L'Amministrazione Comunale designa, ai sensi art. 54 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Funzionario Responsabile che, di norma è anche il Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune. Allo stesso sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; il predetto Funzionario sottoscrive tutti gli atti relativi alla gestione del servizio, comprese le scritture private di concessione e dispone i rimborsi.
- 2. I provvedimenti del "Funzionario Responsabile" assumono la forma di "Determinazione", e dovranno essere conservati con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
- 3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

## ART. 4 - OGGETTO DELLA TASSA

- 1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

## ART 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE

- 1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso Ufficio Comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
- 2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
- 3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti; sul banco posto di fronte alla propria bottega non possono essere esposte merci diverse da quelle ivi permesse, senza eventuale autorizzazione del Sindaco.
- 4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
- 5. E' inibita l'occupazione di quelle parti di portici per le quali vige convenzione speciale con il Comune.

#### ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

## ART. 8 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- 1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
- 2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa,

sempreché non si verifichino variazioni dell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4. 3. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese edi gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo. 4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è

ART. 9 - DISCIPLINARE

superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

- 1. Le occupazioni permanenti sono regolate da una scrittura privata che dovrà prevedere le seguenti clausole:
  - a) delimitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- c) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- d) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
  - e) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- f) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
- g) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso;
- h) non poter cedere ad altri, nè gratuitamente nè subaffittantola l'area concessa in suo nome, nè usufruirla ad uno scopo diverso da quello per cui viene concessa;
- i) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
- 2.La scrittura privata di concessione sarà redatta in unico originale che rimarrà agli atti del Comune.

## ART. 10 - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto mediante presentazione di domanda in bollo con indicazione di tutti gli elementi necessari, o su moduli forniti dall'Ufficio. Il pagamento della tassa dovuta è effettuato tramite versamento diretto all'Ufficio Economato o con conto corrente postale intestato al Comune, previo parere favorevole e conteggio effettuato dall'Ufficio Tributi ed attestato sulla domanda presentata.

2. Particolari tipi di occupazioni temporanee, a giudizio del Responsabile del Servizio, saranno soggette anche al parere del Servizio di Polizia Urbana e/o del Servizio Tecnico. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione dell'estetica. ART.11 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI E DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI 1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. 2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente. ART. 12 - REVOCA DELLE CONCESSIONI Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione. 2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi. 3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi. 4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. 5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal

- deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
- 6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
- 7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

#### ART. 13 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

- 1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
  - 2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
- a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Pro-

vincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 12.

#### ART. 14 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

- 1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.
- 2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
- 3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

#### ART. 15 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
- 2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
- 3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

#### ART. 16 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate,

sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

# ART. 17 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

- 1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 8, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
- 3. Gli avvisi di accertamento , sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- 4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
- 5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
- 6. I contribuenti possono richiedere, con apposita i stanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

## ART. 18 - TIPI DI OCCUPAZIONE E GRADUAZIONE DELLA TASSA

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione,

aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;

- b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 2. Per le occupazioni che, di fatto si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.
- 3. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
- 4. Per le occupazioni temporanee del suolo la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica in relazione alle ore di occupazione, se di durata inferiore al giorno.

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 35 per cento.

Per le occupazione di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione avviene con convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50 per cento.

Per le occupazioni sia temporanee che permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo.

- 5. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di essa effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio; per le dette occupazioni avente carattere temporaneo, l'importo della tassa è ridotto del 50%.
- 6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.
- 7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

## ART. 19 - TARIFFE

- 1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
- 2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'Ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

1. Ai fini dell'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche il territorio comunale, viene suddiviso nelle seguenti categorie:

CATEGORIE	ELENCO DELLE STRADE ED ALTRE AREE PUBBLICHE
   PRIMA   	Piazza Martiri, Piazza A. W. Burgo, Corso Re  Umberto (ad eccezione di quanto compreso nella  seconda categoria), Via Bodoni, Via Canalassa,  Via Castello (parte), Via Cima, Via Del Teatro,  Via Don Orione, Via Fucina, Via Marconi (par-  te), Via Prov.le Cuneo (dal Mulino al semaforo  di Villanovetta), Via Prov.le Saluzzo, Via Ro-  ma, Via S. Bernardo (parte), Via Siccardi, Via  XX Settembre (parte), Vicolo Cartiera, Vicolo  Maero.
   SECONDA       	Tutte le aree e le strade non elencate nella 1   Categoria comprese nel perimetro della città,   tutte le strade delle frazioni e le altre stra   de comunali.   Rientrano in questa categoria pure le seguenti   Vie od aree evidenziate nella planimetria ac-   quisita agli atti: Via Castello (parte), Via   Marconi (parte), Via Muletti, Via San Bernardo   (parte), Via XX Settembre (parte), Corso Re   Umberto per il tratto compreso nel Paschero   (lato destro e sinistro) e caseggiato di pro-   prietà Costamagna.

2. Le occupazioni realizzate su marciapiedi di strade statali e provinciali sono soggette all'imposizione da parte del Comune medesimo in quanto i marciapiedi sono di proprietà comunale e sono soggetti alla manutenzione a carico del Comune.

# ART. 21 - VIGILANZA SU OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEI MERCATI (PLATEATICO)

- 1. Per il pubblico mercato, le esposizioni e simili, il Comune si riserva il diritto di destinare apposite aree che sono soggette, in ogni tempo, alla sua più ampia ed insindacabile facoltà di modifica.
- 2. Per l'occupazione temporanea dei mercati si applica una convenzione annuale a tariffa ridotta del 50% con pagamento entro il 31 maggio di ogni anno in base a fasce di tariffe come risulta dal prospetto tariffario. L'accettazione della convenzione è definita con il pagamento della tassa entro il termine suddetto.
- 3. L'ordine dei mercati sarà sempre sotto la diretta ed immediata vigilanza del Comando Polizia Municipale, al quale spetterà perciò di dare provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero opportuni nel superiore interesse del pubblico e del commercio.

#### ART. 22 - PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

- 2. I Comuni, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di dette aree da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
- 3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
- 4. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- 5. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento.
- 6.Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che di fatto non risultino utilizzati dal proprietario dell'immobile e per l'utilizzo di aree antistante gli accessi semplici posti a filo del manto stradale, che non può estendersi su di una superficie superiore ai dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario, le tariffe sono ridotte al 10 per cento.
- 7. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
- 8. Si stabilisce la non applicazione della Tassa sui Passi Carrabili attribuendo alla presente deliberazione anche effetto retroattivo per gli anni in cui questa non è stata applicata ai sensi art. 3 comma 63 della Legge 28 Dicembre 1995 nº 549.

## ART. 23 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

- 1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone come previsto dalla legge.
- 2. La tassa si applica ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulle misure della capacità.
- 3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
- 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superfice di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione ove non siano dovuti diritti maggiori.

## ART. 24 - ESENZIONI

- 1. Sono esenti dalla tassa:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi
  per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti
  pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del testo
  unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
  finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità,
  educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

## ART. 25 - CONTENZIOSO

- 1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
- a) al Direttore Regionale delle Entrate per il Piemonte sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

#### ART. 26 - SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica

una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della

tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuato nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 8, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interssi moratori in ragione del 7 per

cento per ogni semestre compiuto.

## ART. 27 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## ART. 28 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizione del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si

intendono tacitamente accettate.

#### ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 81, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

## ART. 30 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, nº 507 e successive modifiche di cui al D.Lgs. nº 566/1993, nonchè alle speciali norme legislative vigenti in materia.

regg

# COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

# VERBALE DI DELIBERAZIONE

Ripubbl. all'Albo Pretorio dal giorno 17 6 I U. 1994 al giorno 1 LUG. 1994.

DEL CONSIGLIO COMUNALE

senza opposizione

Il Segretario C.

8940

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE. D.L.G.S. 15.11.1993 N° 507.

L'anno millenovecentonovantaquattro addì diciotto del mese di maggio alle ore 20.30 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 8 giugno 1990 nº 142, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. in seduta ordinaria, pubblica di prima convocazione.

COMPONENTI del CONSIGLIO	Presente	Assente
ROSSO Pietro	x	
RUATTA Marco	X	
SOMALE Carla	X	
NOVO Roberto	X	
BARALE Eraldo	X	
GIORDANO Chiaffredo	X	o suppos
MONGE Roberto	X	OF LEGIC
OLIVERO Ugo	X	
VADA Aldo	X	
ANELLO Alberto	X	
SEIMANDI Aurelio	X	
ARMANDO Luciano		X
FOREOLIN Danilo	X	
BARBIERI Mauro		×
BONETTO Anna	X	
TESTA Giulio	X	
BALBO Piero	X	
BOTASSO Giovanni		X
VADA Paole	X	
MOGNA Andrea		X

Con l'intervento e l'opera del Sig. BERNARD Giuseppe- Segretario Comunale

il Sig. ROSSO Pietro nella sua qualità di Sindaco,

assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'assessore Barale che illustra il contenuto del Regolamento redatto ai sensi del Decreto Legislativo nº 507/93;

Interviene il consigliere Monge:

"Vorrei esprimere un paio di osservazioni che però cozzano entrambe contro le indicazioni del legislatore.

La prima riguarda l'obbligatorietà, circa l'applicazione della tassa, della divisione del territorio comunale in due classi o categorie: la prima interessa il maggior numero delle strade del centro e la seconda le frazioni e le zone periferiche.

Mi pare pretestuoso che si vogliano esprimere due pesi e due misure per realtà sostanzialmente omogenee. Meglio sarebbe stato poter applicare la tariffa più bassa su tutto il territorio comunale.

E veniamo alla seconda osservazione.

Il decreto legislativo 15 novembre 1993, nº 507 non contempla riduzioni o abbattimento di tariffa per attività edilizie finalizzate al recupero di fabbricati di importanza storico-archittetonica.

Ritengo invece che sia problema da considerarsi, e con estrema attenzione, per il rilievo che può assumere per il paese. Mettere mano al ricupero di vecchi edifici è impegno di per sè estremamente positivo e oserei dire, a volte, quasi benemerito, che richiede però dispendio di risorse e di tempo.

Quindi l'aggravio di una ulteriore tassa non può che impedire, o comunque frenare, la buona volontà di quei cittadini che volessero avviare tale intervento edilizio. Propongo quindi di integrare l'art. 20, a titolo: "Suddivisione del territorio comunale", col seguente comma: "Per gli edifici di particolare rilievo architettonico o storico, la Commissione Edilizia Comunale, onde favorire il miglioramento estetico e il ricupero di edifici, le migliorie e la pulizia degli immobili senza gravare di oneri eccessivi i privati, si riserva di ridurre le tariffe di occupazione di aree e spazi pubblici realizzate per l'esercizio di tale attività edilizia al prezzo politico di Lire 1.000 giornaliere".

Pur rendendomi conto che il D.Lgs. non contempla l'ipotesi proposta e che gli enti preposti al controllo esprimeranno il loro rifiuto, insisto sulla richiesta-proposta perchè non mi pare accettabile che si sia parlato, per anni, di autonomie locali e poi, inevitabilmente, gli enti periferici, Comuni e Province, siano costretti ad accettare le decisioni del centro. Vorrei che la presente proposta venisse recepita dal Consiglio e inserita nel Regolamento perchè servirebbe a dimostrare che i Comuni esigono la loro autonomia e che esistono realtà e modi di affrontare la

realtà diversi fra poteri periferici e poteri centrali".

L'assessore Barale: "Siamo tutti d'accordo sul fatto che bisognerebbe incentivare i lavori di restauro, ma l'introduzione di una tariffa speciale costituirebbe una forzatura. Già in passato abbiamo provato e poi il Ministero, dopo tre anni ci ha costretto a rivedere le nostre posizioni ed a recuperare i soldi".

Il consigliere Anna Bonetto: "Siamo d'accodo a prevedere un abbattimento della tassa per alcuni interventi però bisogna definirli per avere una distinzione.

La cosa deve valere per le zone storiche. Ci dobbiamo ribellare a queste imposizioni che vengono dall'alto e che soffocano l'autonomia dei Comuni".

Segue una discussione dalla quale emerge che si può procedere all'approvazione con riserva di ritornare al più presto in consiglio per rivedere la formulazione dell'art. 20.

VISTO il Capo II del D.Lgs. nº 507, in data 15 novembre 1993, concernente la "Revisione ed armonizzazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

DATO atto, ai fini del disposto dell'art. 43 del D.Lgs. nº 507/1993, che la popolazione residente di questo Comune, riferita al 31 dicembre 1992, risulta, dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, di nº 6.055 abitanti, per cui il Comune appartiene alla Classe V;

VISTO l'art. 40 dello stesso D.Lgs. 15 novembre 1993, nº 507 che disciplina, fra l'altro, l'adozione del Regolamento;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici;

VISTO l'art. 5 della legge 8 giugno 1990, nº 142, che testualmente recita:

"Nel rispetto della legge e dello statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

RITENUTO lo schema di Regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

VISTA la legge 8 giugno 1990, nº 142;

DATO atto che è stato acquisito, in ordine alla presente il

parere favorevole dell'Ufficio Tributi, dell'Ufficio Segreteria nonchè quello del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n° 142;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON votazione espressa per alzata di mano, con  $n^{\circ}$  13 voti favorevoli e  $n^{\circ}$  3 astenuti (Balbo, Bonetto e Testa)

#### DELIBERA

- DI approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"

che si compone di  $n^{\circ}$  30 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- DI disporre l'invio di copia della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla sua adozione, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. nº 507/1993.

Data ettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE ROSSO Pietro **MEMBRO ANZIANO** IL SEGREZARIO C.LE BERNARD Giuseppe ATTA Marco AUNITO RELATA di PUBBLICAZIONE Opposizioni: ..... IL MESSO C.LE Reg. No **COMUNICAZIONI** Prefettura di Cuneo Capigruppo Consigliari Prot. N°..... in data ..... Prot. No..... in data ..... COMITATO REGIONALE di CONTROLLO Inviato al CO.RE.CO. Prot. N°.6588. in data ... 2 6 MAG. 1994 Pervenuto al CO.RE.CO. Prot. No..... in data ..... ESTREMI di ESECUTIVITA' Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il .1.6..6.11...1904i sensi dell'art. 47 della Legge 8.6.1990 n° 142. IL SEGRETARIO C.LE 16 8111 1994 f.fo G.BERNARD Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Verzuolo, lì .....

(

IL SEGRETARIO C.LE



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

Ripubbl. all'Albo Pretorio dal giorno 1 6 NOV. 1994 al giorno 3 0 NOV. 1994 senza opposizione

Il Segretario C.

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°47

OGGETTO: REGOLAMENTO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
MODIFICA ART. 20.

L'anno millenovecentonovantaquattro addì diciassette del mese di ottobre alle ore 20.30 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 8 giugno 1990 n° 142, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta, straordinaria pubblica di prima convocazione.

		es security and a
COMPONENTI del CONSIGLIO	Presente	Assente
ROSSO Pietro	X	
RUATTA Marco	X	
SOMALE Carla	X	
NOVO Roberto	X	
BARALE Eraldo	X	3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
GIORDANO Chiaffredo		X
MONGE Roberto	X	
OLIVERO Ugo	Х .	
VADA Aldo	X	
ANELLO Alberto	Х	7 % 8
SEIMANDI Aurelio	X	
ARMANDO Luciano	X	
FORCOLIN Danilo	X	
BARBIERI Mauro	X	
BONETTO Anna	X	
TESTA Giulio	X	
BALBO Piero		X
BOTASSO Giovanni		X
VADA Paolo	X	
MOGNA Andrea		X

Con l'intervento e l'opera del Sig.

BERNARD Giuseppe- Segretario Comunale

il Sig. ROSSO Pietro nella sua qualità di Sindaco,

assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



# IL CONSTGLIO COMUNALE

## DEE

- VISTA la propria precedente deliberazione nº 20 del 18/05/1994 con la quale, in relazione al Capo II del D. Lgs. 15/11/1993 nº 507, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio;
- VISTO l'art. 42 comma 3 del citato D.Lgs. 507/93, che prevede, ai fini della graduazione della tassa la classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche in almeno due categorie;
- VISTO l'art. 20 del "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche" che suddivide il territorio comunale in due categorie;
- VISTA la proposta dell'Ufficio Tecnico competente relativa a detta suddivisione ed il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale;
- VISTA la riserva inserita nella deliberazione Consigliare nº 20 del 18/05/1994 da parte di alcuni Consiglieri di rivedere la formulazione dell'art. 20 del Regolamento Comunale sulla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, per quanto riguarda l'introduzione di una tariffa ridotta per gli edifici di particolare rilievo architettonico o storico al fine di favorire il miglioramento estetico ed il ricupero del patrimonio edilizio urbano;
- DATO ATTO che è stato acquisito, in ordine alla presente, il parere favorevole dell'Ufficio Tributi, dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficio Segreteria nonchè quello del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n° 142;
- CON votazione espressa per alzata di mano all'unanimità,

#### DELIBERA

1) DI modificare l'art. 20 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione Consigliare nº 20 del

# 18/05/1994 sostituendolo con il seguente:

"1. Ai fini dell'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche il territorio comunale, viene suddiviso nelle seguenti; categorie: OJO.

Suppopul Febr.	NEATTA MARCO
CATEGORIE	ELENCO DELLE STRADE ED ALTRE AREE PUBBLICHE
PRIMA	Piazza Martiri, Plazza A.W. Burgo, Corso Rel Umberto (ad eccezione di quanto compreso nella seconda categoria), Via Bodoni, Via Canalassa, Via Castello (parte), Via Cima, Via del Teatro, Via Don Orione, Via Fucina, Via Marconi (parte), Via Provinciale Cuneo (dal Mulino al semaforo di Villanovetta), Via Provinciale Saluzzo, Via Roma, Via San Bernardo (parte), Via Siccardi, Via XX Settembre (parte), Vicolo Cartiera, Vicolo Maero.
SECONDA	Tutte le aree e le strade non elencate nel- la 1º Categoria comprese nel perimetro del- la città, tutte le strade delle frazioni e le altre strade comunali. Rientrano in questa categoria pure le se- guenti Vie od aree evidenziate nella plani- metria acquisita agli atti: Via Castello (parte), Via Marconi (parte), Via Muletti, Via San Bernardo (parte), Via XX Settembre (parte), Corso Re Umberto per il tratto com- preso nel Paschero (lato destro e sinistro) e caseggiato di proprietà Costamagna.

- 2. Le occupazioni realizzate su marciapiedi di strade statali e provinciali sono soggette all'imposizione da parte del Comune medesimo in quanto i marciapiedi sono di proprietà comunale e sono soggetti alla manutenzione a carico del comune."
- 2) DI disporre l'invio di copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. 507/1993.

# IL PRESIDENTE ROSSO Pietro

IL MEMBRO ANZIANO RUATTA Marco



IL SEGRÉTARIO C.LE BERNARD Giuseppe

RELA	TA	art	UBBI	<b>ICAZ</b>	IONE
					//

Opposizioni: .....

Reg. No

IL MESSO C.LE

IL SECRETARIO CAE

## COMUNICAZIONI

Prefettura di Cuneo

Prot. No..... in data .....

Capigruppo Consigliari

Prot. N°..... in data .....

## COMITATO REGIONALE di CONTROLLO

Inviato al CO.RE.CO. Prot. N°12F22 in data 2 4 077 1994 Pervenuto al CO.RE.CO. OTT. 1994

## ESTREMI di ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 15 NOV. 1994 ai sensi dell'art. 47 della Legge 8.6.1990 n° 142.

Data 1 5 NOV. 1994

IL SEGRETARIO C.LE

f.to G.BERNARD

Per copia conforme all'originale r	ilasciata in carta	libera per uso amministrativo.
Verzuolo, li		IL SEGRETARIO C.LE

# COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

Nº 8

OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. NON APPLICAZIONE SUI PASSI CARRABILI. PROVVEDIMENTI.

L'anno millenovecentonovantasei addi ventotto del mese di febbraio alle ore 20.30 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 8 giugno 1990 n° 142, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta, ordinaria pubblica di prima convocazione.

COMPONENTI del CONSIGLIO	Presente	Assente
TESTA Giulio	X	
MUNCINELLI Adriana	X	
GIOLITTI Barbara	X	
TRUCCO Chiara	X	
BALBO Piero	X	
GALLIANO Giuseppina	X	
INAUDI Valentino	X	
BOTASSO Paolo	X	
MARENGO Gianfranco	X	
QUADRELLI Bruno	X	
ABBA' Elena	X	
VOLA Mario	X	
ROSSO Pietro	X	
RUATTA Marco	X	
SEIMANDI Aurelio		X
ANELLO Alberto	X	~
TESTA Eugenio	X	

Con l'intervento e l'opera del Sig.

BERNARD Giuseppe- Segretario Comunale

il Sig. TESTA Giulio nella sua qualità di Sindaco,

assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che con deliberazioni del Consiglio Comunale nº 20 e 21 del 18 maggio 1994 sono stati approvati il Regolamento e le Tariffe per la gestione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;

DATO ATTO che la Legge 28 Dicembre 1995 n° 549 "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica" all'art. 3 comma 63 recita come segue: "I Comuni e le Province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:

- a) stabilire la non applicazione della Tassa sui passi carrabili;
  - b) omissis;
  - c) omissis;
- d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa;
  - e) omissis."

DATO ATTO che la Tassa sui passi carrabili non è stata applicata in passato in quanto non esisteva un censimento di tutti i passi carrabili su strade comunali e poichè sono pochissimi gli utenti che si sono autodenunciati pagando la relativa tassa;

NON avendo il Comune le strutture necessarie ad effettuare il censimento di cui sopra da porre a base della tassazione;

RITENUTO opportuno stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili ed attribuire alla deliberazione effetto retroattivo per gli anni nei quali non è stata applicata la tassa;

RITENUTO che la competenza a deliberare sia del Consiglio Comunale ai sensi art. 32 lettera g della legge 08/06/1990 nº 142 in quanto nello specifico si decide la non applicazione di un tributo regolamentando la materia;

DATO ATTO che è stato acquisito, in ordine alla presente il parere favorevole dell'Ufficio Tributi, Segreteria nonchè quello del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n°142;

DATO che è temporaneamente uscito dalla sala il Consigliere Seimandi;

CON votazione espressa per alzata di mano, con nº 16 voti favorévoli, nº zero contrari e nº zero astenuti,

#### DELIBERA

- 1) DI stabilire la non applicazione della Tassa sui passi carrabili attribuendo alla presente delibera anche effetto retroattivo per gli anni in cui questa non è stata applicata;
- 2) DI disporre l'invio di copia della presente alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 35 e 57 del D. Lgs. 507/1993.

## INDI

Con separata votazione espressa per alzata di mano, all'unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art. 47 Legge 142/90.

Stone Militeration

pas



IL MEMBRO ANZIANO GALLIANO Giuseppina 102 aus

IL SEGRETARI BERNARD Giusepi

## RELATA di PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione/stato pubblicato all'Albo Pretorio del 

Opposizioni: .....

IL SEGRETARIO C

## COMITATO REGIONALE di CONTROLLO

Pervenuto al CO.RE.CO.

Prot. N°. 5160 in data .....

## ESTREMI di ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 2.3 100. 1996... ai sensi dell'art. 47 della Legge 8.6.1990 n° 142.

Data

1996

IL SEGRETARIO C.LE

fto. G.BERNARD

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.							
Verzuolo, lì	IL SEGRETARIO C.LE						



Provincia di Cuneo

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nº 21

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 8 DEL 28.02.1996 RELATIVA A:

"TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - NON
APPLICAZIONE SUI PASSI CARRABILI. PROVVEDIMENTI" RICHIESTA ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO DAPARTE DEL
CO.RE.CO. PROVVEDIMENTI.

L'anno millenovecentonovantasei addi diciannove del mese di aprile alle ore 18.00 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 8 giugno 1990 n° 142, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta, **straordinaria** pubblica di prima convocazione.

COMPONENTI del CONSIGLIO	Presente	Assente
TESTA Giulio	X	
MUNCINELLI Adriana	X	
GIOLITTI Barbara	X	
TRUCCO Chiara	X	
BALBO Piero	X	
GALLIANO Giuseppina	X	
INAUDI Valentino	X	4
BOTASSO Paolo	X	4
MARENGO Gianfranco	X	
QUADRELLI Bruno	X	
ABBA' Elena	X	
VOLA Mario	X	
ROSSO Pietro	Y	
RUATTA Marco	Ÿ	
SEIMANDI Aurelio		X
ANELLO Alberto	X	
TESTA Eugenio		×

Con l'intervento e l'opera del Sig.

BERNARD Giuseppe- Segretario Comunale

il Sig. TESTA Giulio nella sua qualità di Sindaco,

assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

VISTA la propria precedente deliberazione nº 8 in data 28/02/1996 riguardante la non applicazione della tassa sui passi carrabili;

DATO ATTO che il Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali Sezione di Cuneo con nota nº 5176/3964 del 19 marzo 1996 ha richiesto elementi integrativi di giudizio invitando l'Ente ad adottare un'ulteriore deliberazione di integrazione a modifica regolamentare;

RITENUTO necessario provvedere in merito ed adottare apposita deliberazione integrativa;

VISTO il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nº 20 del 18 maggio 1994;

VISTA la legge 142/90;

VISTA la legge 28 dicembre 1995 nº 549;

DATO ATTO che è stato acquisito in ordine alla presente il parere favorevole dell'Ufficio Tributi, Segreteria nonchè quello del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n°142;

CON votazione espressa per alzata di mano, all'unanimità,

#### DELIBERA

- 1) DI integrare la propria precedente deliberazione nº 8 del 28/02/1996 relativa all'oggetto apportando al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione Consigliare nº 20 del 18/05/1994 le seguenti modifiche: "All'art. 22 viene aggiunto il comma 8) come segue:
  - 8. Si stabilisce la non applicazione della Tassa sui Passi Carrabili attribuendo alla presente deliberazione anche effetto retroattivo per gli anni in cui questa non è stata applicata ai sensi art. 3 comma 63 della Legge 28 Dicembre 1995 n° 549";
- 2) DI disporre l'invio di copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di

cui agli artt. 35 e 57 del D. Lgs. 507/1993,

## INDI

Con separata votazione espressa per alzata di mano, all'unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art. 47 Legge 142/90.

pass

RESIDENTE 8TA Giulio

IL MEMBRO ANZIANO GALLIANO Giuseppina

## RELATA di PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è i<del>n corso di pubblicazion</del>e/stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 10-01-96 al 01-05-96

Opposizioni: MN

Reg. Nº 200 IL/MESSO C.LE

IL SEGREJARIO CLE

## COMITATO REGIONALE di CONTROLLO

Inviato al CO.RE.CO.

Prot. N° 83.49. in data 19.92-96

Pervenuto al CO.RE.CO.

Prot. N° 9032 in data 2.2 DPR 1996

## ESTREMI di ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il .1.4 MAG. 1996.... ai sensi dell'art. 47 della Legge 8.6.1990 n° 142.

Data | 4 MAG. 1996

IL SEGRETARIO C.LE

P. D. Bernand

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo

Verzuolo, li 19 24 96

IL SEGRETARIO C.LE



# COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 11/03/2008

Oggetto:

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. TARIFFE ANNO 2008.

L'anno duemilaotto, addì undici, del mese di marzo, alle ore 12 e minuti 00, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 AGOSTO 2000 N.267, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

## Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As,
MARENGO Gianfranco	Sindaco	Х	
PANERO Carlo Antonio	Vice Sindaco	Х	S 822 - 1 24
TESTA Giulio	Assessore	3.	X
BORIS Franco	Assessore	Χ	
SABBATINI Bruno	Assessore		X
GIUGGIA Stefano	Assessore	Х	
GALLIANO Francesca	Assessore	Х	
	Totale	5	2

Ai sensi dell'art.97, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **Giusto SCARPELLO**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARENGO Gianfranco nella sua qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione con la quale sono state determinate le tariffe relative alla Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche di cui all'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507;

RITENUTO che le tariffe vigenti relative alla Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche possano essere riconfermate anche per l'anno 2008 secondo la tabella allegata in cui figurano tutte le voci con espressione dei valori in Euro:

**ASSUNTI** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa,

## DELIBERA

- 1. Di stabilire, riconfermandole le tariffe della Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da applicarsi dal 01/01/2008, come da tabella allegata;
- 2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla concessionaria del servizio, DUOMO GPA S.r.l., per la sua applicazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 134 c.4 del D.Lgs.18/08/2000 n°267;

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere alla definizione delle aliquote d'imposta entro i termini di predisposizione del Bilancio di Previsione per l'anno 2008.

Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa,

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

. .


COMUNE DI VERZUOLO CLASSE 5

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFFE VIGENTI DAL 01/01/2008

DECRETO LEGISLATIVO 15,11.1993, N. 507

-		1 1 1 2	11 1
Rif.	Titoli e tipologie	in Euro	in Euro
	OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44) Tariffe, riferite, ad ogni anno solare, e, ad ogni metro quadrato o metro lineare di occupazione		
1.01	Occupazione del suolo comunale (art. 44, co.1/a)	18,592	15,494
1.02	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art. 44, co.17b)	6,197	5,165
1.03	Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art. 44, co. 2) - riduzione al 30%	5,578	4,648
2.01	OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45) Tariffe giornaliere		
2.01.01	Occupazione del suolo comunale (art. 45, co. 2/a)	1,085	0,775
2.01.02	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (art. 45, co. 2/c)	0,362	0,2582
2.01.03	Occupazione con tende (art. 45, co. 3) - riduzione al 30%	0,3254	0,2324
2.01.04	Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, co. 4)	1,085	977,0



	2.02.01 Occupazione del suolo comunale (art. 45, co. 2/a)	2.02 Tariffe riferite alla fascia oraria dalle ore 05.00 alle 13.00	2.01.10 Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (art. 45, co. 7) - riduzione dell'80%	2.01.09 Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia (art. 45, co. 6/bis) - riduzione del 50%,	2.01.08 Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal comune (art. 45, co. 6)	riduzione del 50%	condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonchè con seggiovie e funivie (art. 45 co. 5 - art. 46 co. 4).	2.01.07 Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con	eccedente i mtq. 1000 (art. 45, co. 5) - riduzione dell'80%	Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - superfici calcolate in ragione del 50% fino con la contratta del contratt	Professione 20%.	ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 45, co. 5)	suolo comunale realizzato	Rif. Titoli e tipologie
i Tanana	0,775		0,2169	0,542	1,085	0,542			0,2169		0,542		in Euro	cat. I
	0,5423		0,1549	0,3873	0,775	0,3873			0.1549	19.	0,3873		in Euro	cat. II

2.02.09	2.02.08	2.02.06	2.02;05	2.02104	2.02.02 2.02.03
Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia (art. 45, co. 6/bis) - riduzione del 50% Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (art. 45, co. 7) - riduzione dell' 80%	condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manufatti posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonchè con seggiovie e funivie (art. 45, co. 5 - art. 46, co. 1)  Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal comune (art. 45, co. 6)	Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - superfici calcolate in ragione del 50% fino a mtq. 100; del 25% per la parte eccedente i mtq. 1000 (art. 45, co. 5) - riduzione dell' 80% Occupazione del 50%.	Occupazione del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente II loro prodotto (art. 45, co. 5) riduzione del 50%	Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, co. 4)	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (art. 45, có. 2/c)  Occupazione con tende (art. 45, co. 3) - riduzione al 30%
0,775 0,3873 0,1549	0,3873	0,1549	0,3873	0775	cat. I in Euro 0,2582
0,5423 0,2711 0,1085	0,2711	0,1085	0,5423		=

	2.03.08		2.03.07		2.03.06	2.03.05		2.03.04	2.03.02	2.03.01	Rif.
	Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal comune (art. 45, co. 6)	compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonchè con seggiovie e funivie (art. 45, co. 5 - art. 46, co. 1) riduzione del 50%	Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati	divertimenti dello spettacolo viaggiante - superfici calcolate in ragione del 50% fino a mtq. 100; del 25% per la parte eccedente i mtq. 100 e fino a mtq. 1000; del 10% per la parte eccedente i mtq. 1000 (art. 45, co. 5) - riduzione dell' 80%	n installations	Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 45, co. 5) riduzione del 50%	fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, co. 4)	Occupazione con tende (art. 45, co. 3) - riduzione al 30%	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (art. 45, co. 2/c)	<u>Tariffe riferite alla fascia oraria dalle ore 13.00 alle 05.00</u> Occupazione del suolo comunale (art. 45, co. 2/a)	Titoli e tipologie
0,3099		0.1549		0,0775	0,1549		0,3099	0,0930	0,1033	0,3099	in Euro
0,2324	0,1101	0 4469		0,0775	0,1162		0,2324	0,0775	0,0775	0,2324	cat. II in Euro

						:				
4.04	4.03	4.02		4.01	4	3.01	 	2.03.10	2.03.09	RIf.
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a 180 gg. a) fino a Km. 1 b) superiori a Km. 1	Occupazioni,del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg. a) fino a Km. 1 b) superiori a Km. 1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata fino a 90 gg. a) fino a Km. 1 b) superiori a Km. 1	a) fino a Km. 1 b) superiori a Km. 1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata	OCCUPAZION I TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - (art. 47, co. 5)	Occupazione con cavi, condutture, impianti in genere (art. 47, co. 2/a) Per UTENTE	OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - (art. 47)	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (art. 45, co. 7) - riduzione dell' 80%	Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia (art. 45, co. 6/bis) - riduzione del 50%	Titoli e tipologie
20,658 30,987	15,494 23,241	13,428 20,142	10,329 15,494	•		0,775		0,0775	0,1549	cat. l in Euro
								0,0775	0,1162	cat. II in Euro

	• .		, °x	•									
			6.01	6			,			5.01	70	Rif.	
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	a) centro abitato	la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale - tassa annuale;	Per l'impianto e l'esércizio di apparecchi automatici per	DISTRIBUTORI DI TABACCHI (Art. 48, co. 7)	Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 ogni mille litri o frazione di mille litri.	d) frazioni	c) sobborghi e zone periferiche	a) centro abitato	Tassa annuale:	Per un solo serbatoio di capacità non superiore a It. 3.000	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Art. 48)	Titoli e tipologie	
7,747	15,494		·			7,747	15,494	30,987		•		in Euro	cat. I
							ч					in Euro	cat. II
				•									

# NOTA A MARGINE DELLA TARIFFA

(Art. 45 D. Lgs. 15/11/93, n. 507imodificato dall'art. 3, co. 61/2/C L. 28/12/95, n. 549)

dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione  $\,$  è determinata in  $\,$   $\in$  0,0775 per metro quadrato e per giorno. Le misure di tariffa determinate per fasce orarie, qualunque sia la categoria di rifrimento

altrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonchè per le occupazioni realizzate in Tale minimo di tariffa'sia applica anche alle occupazioni poste in essere con installazioni di

occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 35 %.

Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 + 35 %.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE (MARENGO Gianfranco)



(IL SEGRETARIO COMUNALE (Giusto SCARRELLO)

CERTIFICATO DI I	PUBBLICAZIONE
n°	al
OPPOSIZIONI:	
Il Funzionario Responsabile Della Pubblicazione	IL SEGRETARIO COMUNALE ( Giusto SCARPELLO )
Verzuolo, lì	
DICHIARAZIONE D	DI ESECUTIVITA'
☐ Dichiarata immediatamente eseguibile ai se	nsi dell'art. 134 comma 4 D.LGS 267/2000.
□ Divenuta definitivamente esecutiva in data art. 134 - comma 3 del D.LGS 267/2000.  ■ 9 APR. 2008	2 8 MAR. 2008 ai sensi
Verzuolo, lì	IL SEGRETARIO COMUNALE (Giusto SCARPELLO)

COMUNE DI VERZUOLO

Fotocopia conforme all'originale depositato in questo ufficio per uso amministrativo. Lì, MAR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE SCARPELAO dott. GIUSTO pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 7 MAR. 2008

al - APR. 2008

M Segletario

